

COMUNICATO UFFICIALE N. 80 – Anno Sportivo 2016-2017 Roma, 1° febbraio 2017
TRIBUNALE FEDERALE – PROCEDIMENTO N. 29/FIH/2015

Prot. n. 355

Il Tribunale Federale Nazionale della Federazione Nazionale Hockey, composto dai Signori:

- Avv. Jacopo Caproni (Presidente)
- Avv. Giuseppe Matano (Componente – relatore)
- Avv. Cristina Mori (Componente)

nel procedimento introdotto con atto di deferimento a giudizio della Procura Federale presso la Federazione Italiana Hockey prot. n. 97 del 21 dicembre 2016 nei confronti del sig. Fernando Ferrara nato a Buenos Aires (Argentina) il 24.07.1968, nella qualità di atleta over 35 del sodalizio Hockey Club Bra ed allenatore “Senior Coach” della Federazione Italiana Hockey per il ruolo e le funzioni ricoperte all’epoca dei fatti;

ha pronunciato la seguente decisione.

Svolgimento del giudizio

Con atto di deferimento a giudizio (art.44, c. 4, CdG Sportiva 2014; art. 129, c.4, RdG FIH 2016) prot. n. 97 del 21 dicembre 2016, regolarmente notificato, la Procura Federale presso la Federazione Nazionale Hockey, in persona del Procuratore Federale Avv. Carlo D’Amelio, ha disposto il deferimento a giudizio innanzi al Tribunale Federale dell’incolpato

“Sig. Fernando Ferrara, nato a Buenos Aires (Argentina) il 24/07/1968, nella qualità di atleta over 35 del Sodalizio Hockey Club Bra ed allenatore <Senior Coach> della Federazione Italiana Hockey per il ruolo e le funzioni ricoperte all’epoca dei fatti;

per i seguenti illeciti:

per il ruolo e le funzioni ricoperte all’epoca dei fatti ed in particolare:

- a) *Per aver pronunciato, in un contesto di pubblica diffusione, espressioni offensive nei confronti della FIH sia negli articoli pubblicati su Facebook e sul giornale Nuova Sassari sia in occasione dell’intervista televisiva rilasciata il 14.8.2015 al TG3 Regionale presso il campo di hockey dell’Amsicora di Cagliari, n. q. di allenatore*

- b) *della Nazionale femminile di Hockey, indossando, inoltre, in tale contesto la maglia della Federazione Italiana Rugby e comunque contravvenendo ad esplicite disposizioni del contratto firmato con la FIH; con conseguente violazione dell'art. 1, commi 1 e 3, e art. 57 c. del Regolamento di Giustizia FIH in relazione all'art. 11, commi 1 e 2, dello Statuto federale FIH 2015;*
- c) *Il diritto di critica non deve in ogni caso travalicare i limiti della corretta convivenza civile e non può sfociare in affermazioni di natura offensiva lesive dell'onorabilità del destinatario di essa;*
- d) *Le espressioni esprimono ex se una valenza denigratoria ed altamente negativa nei confronti della FIH; pertanto sono stati violati i criteri di rispetto e di educazione ed i principi di lealtà, correttezza e probità che devono caratterizzare i rapporti tra soggetti federali e a tali principi non sono ispirate le menzionate espressioni utilizzate dal soggetto interessato."*

Il Presidente del Tribunale Federale, con provvedimento del 02 gennaio 2017, ha fissato l'udienza di discussione per il 1° febbraio 2017, ore 14,30.

Dapprima viene verificata la regolarità del contraddittorio, e si prende atto che è presente il Procuratore Federale, mentre per l'incolpato non è comparso alcuno.

Ascoltato il Procuratore Federale, il quale ha formulato le richieste sanzionatorie come da separato verbale e tenuto conto che da parte dell'incolpato non sono state presentate memorie e/o richieste per essere sentito personalmente, il procedimento viene deciso come da dispositivo che è letto al termine dell'udienza.

Motivi della decisione

Preliminarmente il Tribunale rammenta che l'incolpato, pur non risultando attualmente tesserato per la FIH, sia comunque sottoponibile a procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 130, comma 3, del Regolamento di Giustizia FIH 2014 e 2016.

Altresì, prima di addentrarci nel caso di specie, si osserva che tra la Federazione Italiana Hockey e il sig. Fernando Ferrara dal 1° gennaio 2014 è intercorso un rapporto di lavoro per prestazione d'opera avente quale oggetto la collaborazione tecnica per ricoprire l'incarico di "Senior Coach" in considerazione delle specifiche conoscenze tecnico-sportive e ambientali dell'hockey su prato ed indoor in possesso del Ferrara. A seguito dei gravi inadempimenti contrattuali posti in essere, nonché dalle dichiarazioni rese alla stampa dal citato tecnico, la Federazione ha ritenuto venir meno il rapporto fiduciario e conseguentemente con deliberazione n° 78.4 del Consiglio Federale della FIH, datata 12/13 settembre 2015, ha rescisso il contratto con effetto immediato.

Nel merito, la Procura Federale contesta all'incolpato, nella qualità ricoperta all'epoca dei fatti, che la condotta precedentemente descritta ha comportato una lesione dell'immagine della Federazione Italiana Hockey e dei suoi dirigenti.

Quanto dedotto dalla Procura Federale è documentalmente provato dagli articoli di stampa ed in particolare dall'intervista rilasciata il 29.07.2015 al giornale La Nuova Sassari, nonché dal verbale di audizione del sig. Fernando Ferrara dell'11.12.2015 con modalità di videoconferenza a mezzo Skype, dai quali emergono palesemente le frasi offensive e denigratorie tali da prevaricare un normale esercizio di critica nei confronti della Federazione e tesserati (fra le altre, "*chiaramente anche per le ragazze è stato un vero e proprio colpo basso*"), unitamente alla carente collaborazione nel fornire la prova dei fatti relativamente a quanto dichiarato e sull'abbigliamento indossato in occasioni di interviste riguardanti la FIH.

Il Tribunale, preso atto che Fernando Ferrara non ha fornito alcun riscontro alle contestazioni formulate dal Procuratore Federale, né tantomeno presentate memorie allo scrivente Tribunale Federale, ritiene corretto e provato l'impianto accusatorio con la conseguente corrispondenza con la fattispecie prevista dagli artt. 1, commi 1 e 3; art. 57 c) del Regolamento di Giustizia FIH in relazione all'art. 11, commi 1 e 2 dello Statuto Federale FIH 2015, anche in considerazione della condotta processuale tenuta dall'incolpato.

Quanto alla misura della sanzione da applicare, il Tribunale ritiene che il provvedimento richiesto (sospensione di mesi tre <3> da qualsiasi attività) è coerente con l'impianto accusatorio e conseguentemente corrispondente con la fattispecie prevista dalle norme citate.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale della FIH – Federazione Italiana Hockey, definitivamente pronunciando sul procedimento in epigrafe indicato, dichiara fondato l'atto di deferimento a giudizio della Procura Federale del 21 dicembre 2016, prot. n. 97 e, per l'effetto, ai sensi degli artt. 1, commi 1 e 3; art. 57 c) del Regolamento di Giustizia FIH in relazione all'art. 11, commi 1 e 2 dello Statuto Federale FIH 2015, sanziona il sig. Fernando Ferrara, nato a Buenos Aires (Argentina) il 24/07/1968 alla sospensione di mesi tre (3) da qualsiasi attività. Così deciso in Roma il 01 febbraio 2017

Fto Il Presidente
Avv. Jacopo Caproni

fto Il Componente effettivo/estensore
Avv. Giuseppe Matano

Fto Il Componente effettivo
Avv. Cristina Mori

Per la pubblicazione

Roma, 1° febbraio 2017



Il Segretario Generale
Francesca Vici